

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ' PER AZIONI

L'ATTO COSTITUTIVO

La costituzione della S.p.A. è una fattispecie a formazione progressiva che richiede necessariamente almeno tre fasi: la stipulazione del contratto sociale; il controllo da parte del notaio rogante; l'iscrizione nel registro delle imprese. La legge prevede due procedimenti alternativi: la costituzione simultanea e quella per pubblica sottoscrizione. La seconda è caduta praticamente in desuetudine. Il primo elemento necessario è rappresentato dalla stipulazione del contratto sociale o dalla formazione di un atto unilaterale, che devono essere redatti per atto pubblico e devono contenere (2328):

- 1) *il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;*
- 2) *la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;*
- 3) *l'attività che costituisce l'oggetto sociale;*
- 4) *l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;*
- 5) *il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;*
- 6) *il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;*
- 7) *le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;*
- 8) *i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;*
- 9) *il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;*
- 10) *il numero dei componenti il collegio sindacale;*
- 11) *la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;*
- 12) *l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;*
- 13) *la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.*

Il capitale non può essere inferiore a € 120.000 (2327) e la denominazione della società deve contenere l'indicazione di S.p.A. (2326). Le indicazioni richieste dal 2328 non rivestono tutte uguale importanza. Solo alcune comportano la nullità della società.

L'ultimo comma del 2328 dispone che *"lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo"*.

Per procedere alla costituzione oltre alla stipulazione dell'atto costitutivo è necessario: che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; che siano state rispettate le disposizioni in materia di conferimenti; che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali.

L'OGGETTO SOCIALE

Una delle indicazioni richieste dal 2328 è quella relativa all'attività che la società si propone di svolgere, che è il c.d. oggetto sociale. La mancanza di ogni indicazione relativa all'oggetto sociale o l'indicazione di un oggetto illecito determina la nullità della società (2332). Oggetto può essere sia un'attività commerciale sia un'attività agricola. Oltre che delle due norme ricordate (2328 e 2332) l'oggetto sociale è preso in considerazione in alcune altre parti della disciplina della S.p.A. In particolare, il 2361 vieta l'assunzione di partecipazioni in altre imprese quando per la misura e per l'oggetto della partecipazione risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto. Il 2487 consente il recesso al socio dissenziente nei confronti di una delibera che riguardi il cambiamento dell'oggetto sociale e che consenta un cambiamento significativo dell'attività della società. Da queste norme si desume la volontà di tutelare l'interesse dei soci alla permanenza del vincolo originariamente assunto. È dubbio che questo interesse del socio abbia oggi rilevanza economica (l'esercizio di molteplici attività è nella grande impresa moderna un fenomeno normale e diffuso).

Dal punto di vista dei rapporti interni il compimento di un atto estraneo costituisce un'irregolarità (fonte di invalidità della delibera assembleare che l'avesse autorizzato o di responsabilità per gli amministratori che l'avessero compiuto). Dal punto di vista dei rapporti esterni è stato a lungo discusso in passato il problema della natura del limite che la definizione dell'attività contenuta nell'atto costitutivo pone all'azione della società: la regola interna che si riflette e opera all'esterno con un semplice limite al potere di rappresentanza o limite alla capacità della società? Attualmente l'oggetto sociale sembra essere stato assimilato dal legislatore agli altri eventuali limiti al potere degli amministratori.

I PATTI PARASOCIALI

Tra i soci possono intervenire accordi non inseriti nell'atto costitutivo. Le ragioni del mancato inserimento di questi patti nell'atto costitutivo possono essere molteplici (a cominciare dall'intenzione di vincolare all'accordo solo una parte dei soci, ad esempio gli azionisti di maggioranza, ovvero dal desiderio di segretezza). Caratteristica certa dei patti parasociali è la loro efficacia puramente obbligatoria, che coinvolge il socio come singolo e non incide, giuridicamente, sul funzionamento della società. L'eventuale violazione del patto non esplicherà effetti sulla validità dell'atto sociale e la cui formazione è stata da tale violazione propiziata. Ad esempio: se esiste tra i soci un patto che li obbliga a decidere prima dell'assemblea l'orientamento del loro voto a tale patto viene violato da alcuni i quali votano in assemblea in maniera difforme, è certo che sia il loro voto, sia la delibera eventualmente assunta, saranno validi ed efficaci. I soci inadempienti potranno essere tenuti a risarcire il danno eventualmente provocato agli altri contraenti dalla loro inadempienza (secondo le regole generali delle obbligazioni contrattuali).

I patti parasociali sono oggetto di una disciplina differenziata in base al fatto che la società sia quotata, sia una di quelle che ricorrono al mercato del capitale di rischio, ossia una di quelle che non appartengono né all'una né all'altra categoria (società chiuse).

Non quotate. Sono regolati dal 2341-bis: *I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:*

- a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;*
- b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;*
- c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.*

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.

La norma si riferisce ai soli patti stipulati con il fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società. Per patti stipulati con altre finalità valgono le regole generali. Essi saranno quindi ammissibili, come ogni contratto atipico, e non saranno assoggettati agli specifici limiti di durata previsti dal precedente articolo. Eccezione all'applicazione della norma è previsto dal secondo comma del 2341-bis riguarda i patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo. L'ipotesi è quella delle società A e B che costituiscono la società C, ad es. per distribuire insieme i loro prodotti. In questi casi limitare la durata dei patti a cinque anni non avrebbe senso, perché una simile società è spesso nell'impossibilità di sopravvivere se i rapporti tra i soci non sono regolati in patti parasociali. Questa disciplina si applica anche ai patti inerenti a **società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.** Questi ultimi sono inoltre soggetti ad un obbligo di comunicazione alla società e di dichiarazione in apertura di ogni assemblea (2341-ter).

I patti parasociali relativi a **società quotate** sono invece disciplinati dagli artt. 122 e 123 del t.u.f.. L'ultimo comma del 122 prevede espressamente l'inapplicabilità degli artt. 2341-bis e ter. Relativamente alla fattispecie esiste anzitutto una differenza nell'elencazione dei possibili contenuti dei patti parasociali. Nel 122 è espressamente prevista la categoria dei patti che istituiscono obblighi e preventiva consultazione sull'esercizio del voto, che non è invece presente nell'elencazione del 2341-bis. La differenza principale è costituita dall'indicazione, presente nella norma del codice è assente nel t.u.f., del in a (stabilizzare gli assetti proprietari al governo della società) i fatti devono perseguire per poter essere considerati parasociali.

Relativamente alla disciplina, la differenza principale deriva dal fatto che i patti afferenti a società quotate sono soggetti ad un obbligo di pubblicazione, di deposito presso il registro delle imprese e di comunicazione alla Consob, la cui violazione comporta la nullità del patto. È inoltre prevista la possibilità di recedere dal patto senza preavviso per gli azionisti che intendano aderire ad un'offerta pubblica di acquisto o di scambio. Per il resto, la disciplina è simile a quella dei patti delle non quotate, salvo che il termine massimo di durata è di tre anni anziché cinque. Il problema della validità dei patti, invece, è comune a tutti i patti, quale che sia la società a cui afferiscono. Problemi di validità sorgono, però, quando il patto miri a realizzare obiettivi incompatibili con la disciplina della società. Si tratta qui di decidere se l'incompatibilità debba incidere non solo sugli atti con cui, in esecuzione del patto si sia violata detta disciplina, ma anche sulla validità del patto stesso. La questione non può essere risolta in astratto. Occorrerà invece valutare il contenuto di ogni singolo patto.

CONTROLLO DA PARTE DEL NOTAIO ROGANTE. DEPOSITO DELL'ATTO COSTITUTIVO E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'atto costitutivo, assieme ai documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in denaro, nonché con le eventuali autorizzazioni governative, deve essere depositato entro 30 gg dalla sua stipulazione presso l'ufficio del

registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Al deposito faceva seguito, prima del 2000, l'omologazione da parte del tribunale, il quale disporrà poi l'iscrizione nel registro tale formalità è stata ora abolita. E le 2330 prevede che sia il notaio rogante, contestualmente al deposito, a richiedere l'iscrizione della società nel registro, cui l'ufficio provvede dopo aver eseguito un controllo limitato alla regolarità formale della documentazione. Il controllo primo compiuto al tribunale è ora di competenza del notaio rogante. Con l'iscrizione "la società acquista personalità giuridica" (2331). Per quanto riguarda la mancata iscrizione, il 2331 prevede che *"per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono solidamente illimitatamente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì responsabili e la sua su un unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo hanno deciso, ha autorizzato o consentito il compimento dell'operazione"*. Gli atti compiuti potranno poi essere ratificati dalla società iscritta, che acquisirà i diritti e gli obblighi relativi.

LA NULLITÀ DELLA SOCIETÀ

Il 2332, che disciplina la nullità delle S.p.A., contiene un'ampia serie di deroghe alla disciplina generale della nullità. Esso si applica solo dopo l'avvenuta iscrizione della società (prima, l'atto costitutivo resta soggetto alla disciplina generale) e comporta: una restrizione dei possibili vizi, tassativamente elencati nella norma stessa; una disciplina degli effetti della dichiarazione di nullità tale per cui la società entra in fase di liquidazione (la causa di nullità opera come una causa di scioglimento); la possibilità che la causa di nullità venga eliminata con conseguente sanatoria del vizio. È previsto inoltre che la dichiarazione di nullità della società non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in suo nome dopo l'iscrizione nel registro. La nullità della società iscritta può essere pronunciato solo nei seguenti casi: mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico; illiceità dell'oggetto sociale; mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale. Quindi ogni altra ipotesi di violazioni di norme imperative può comportare la nullità della clausola illecita, ma non la nullità dell'intero contratto.

Resta il problema della sorte di atti che contengono clausole tali da portare la società in concreto costituita fuori del tipo S.p.A.. Ad esempio, si consideri un atto costitutivo di S.p.A. in cui sia prevista la divisione del capitale sociale in quote anziché in azioni. Si pone la scelta tra due alternative: nullità dell'intero contratto in quanto le parti hanno voluto, in ipotesi come è essenziale, il regolamento dei loro interessi incompatibile con la nozione di S.p.A., oppure nullità della clausola. Alla luce del 2331 la prima soluzione dovrebbe escludersi, a meno di sostenere che quella in questione non può configurarsi come una S.p.A., ragion per cui il 2331 non può essere applicato. La seconda soluzione presuppone invece dell'atto in questione possa essere inquadrato nel tipo S.p.A., e che proprio l'applicazione della disciplina imperativa dettata per il tipo di contratto prescelto, determini la nullità della clausola in questione.

La nullità opera come causa di scioglimento; ne deriva che i soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti e che occorre nominare i liquidatori. L'ultimo comma del 2332 prevede che la nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità nel registro delle imprese. Il testo vigente non parla più di sanatoria mediante modifica dell'atto costitutivo. Una delibera assunta dall'assemblea con la maggioranza richiesta può sanare la nullità dell'atto costitutivo? In base al vecchio testo analoga soluzione dovrebbe valere anche ora.

Nulla è previsto per l'ipotesi di vizi relativi alla singola partecipazione. Questa potrà quindi essere annullata o dichiarata nulla secondo le regole generali, ma la sua invalidità non inciderà mai sulla validità della società, neppure in caso di partecipazione essenziale. La disciplina della nullità è ispirata dalla consapevolezza che la società, pur nata da un contratto viziato, può aver instaurato una attività di impresa dalla quale possono essere sorti numerosi rapporti con i terzi.

Il 1332 era fondamentalmente due interessi. Il primo è quello del gruppo di controllo, tutelato dalla indicazione tassativa di un numero ristretto di possibili cause di nullità e dà la possibilità di liberare a maggioranza una modifica dell'atto costitutivo che ne eviti la nullità. Viene in tal modo ridotta al minimo la probabilità che un singolo socio possa ritirare il suo apporto da un'impresa che la maggioranza considera meritevole di continuazione. L'altro interesse tutelato è quello dei terzi, che possono comunque fare affidamento sull'efficacia degli atti stipulati con la società e sulla garanzia offerta dal capitale sociale statuario.

I CONFERIMENTI

I conferimenti possono essere distinti in base al loro oggetto (in denaro, in natura, di crediti, ecc). Il 2342 dispone che "se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro". Nelle società di persone possono essere conferiti beni e servizi di qualsiasi natura. Nelle società di capitali, invece, sono posti limiti

ai possibili oggetti dei conferimenti ed ai valori loro attribuibili. Ciò dipende fondamentalmente le esigenze di tutela dei creditori sociali.

È certa la non compatibilità di prestazioni di opere o di servizi. In passato ha avuto seguito la tesi che sosteneva la conferibilità dei soli beni espropriabili, cioè beni sui quali è possibile che i creditori si soddisfino vendendoli. Tale interpretazione è ispirata da un rigore eccessivo, non giustificato dalla disciplina attuale. Da una parte l'impresa sociale viene privata della possibilità di acquisire mediante conferimento ben e di sicura utilità, ma non suscettibili di espropriazione. Dall'altra, agli stessi creditori viene assicurato una tutela spesso illusoria (esempio classico: le rotaie e di veicoli utilizzati da un'impresa tranviaria). Questo non significa che possa essere oggetto di conferimento qualsiasi entità diversa dalla prestazione lavorativa che come si è visto è espressamente esclusa. È da ritenere, infatti, che il conferimento deve essere suscettibile di valutazione economica e che questo requisito di sì il limite generale alla conferibilità. Sino al 1986 esisteva una vivace discussione sulla classificazione dei conferimenti di crediti. Il 2343 prevede ora che i crediti devono essere sottoposti alla stessa procedura di valutazione cui sono sottoposti i conferimenti di beni in natura.

LA DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI IN NATURA: GLI INTERESSI TUTELATI

Il pericolo preso in considerazione dal legislatore è quello di una sopravvalutazione dei beni oggetto di conferimento in una natura, e cioè il pericolo che i soci attribuiscono a tali beni un valore superiore a quello che essi realmente possiedono. Ciò può derivare da intenti fraudolenti ma può anche essere una conseguenza dei rapporti che intercorrono tra di loro. In una situazione in cui due soci si impegnano ad effettuare conferimenti uno in denaro e l'altro in natura si può supporre che costui (natura) disponga di una forza economica superiore perché i casi sono due: o il bene in natura è essenziale per la società e allora la forza economica del socio è diretta conseguenza dell'infungibilità della sua prestazione; oppure il bene promesso in conferimento in realtà è di scarso interesse per la società, e allora il fatto che egli riesca ugualmente a farlo accettare rappresenta un indizio significativo della sua forza contrattuale. In tale situazione di presumibile disparità di forza vi sono elevate possibilità che il contraente dotato di maggiore forza profitti per imporre una valutazione del suo conferimento superiore alla reale valore del bene conferito. Così, potrà essere danneggiato l'interesse dei creditori sociali. I conferimenti in natura concorrono a formare il capitale sociale e il bene verrà iscritto al bilancio al valore della stima. Se tale valore è superiore a quello reale e il creditore sociale che fa affidamento su una certa corrispondenza tra capitale sociale e patrimonio netto potrebbe subire una delusione: scoprirebbe che il patrimonio vale meno di quanto gli è stato fatto credere. Quindi, una disciplina che eviti la formazione di una garanzia illusoria è sicuramente uno degli obiettivi perseguiti dalla disciplina dei conferimenti in natura. L'altro obiettivo, quello di assicurare una certa tutela ai soci che conferiscono denaro, non è più oggetto di protezione da parte della disciplina attualmente vigente, che si preoccupa esclusivamente della corrispondenza tra capitale sociale e valore complessivo dei conferimenti.

IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

La procedura prevista dal 2343: *Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.*

Il legislatore si preoccupa che questa valutazione sia fatta con particolari garanzie. Il punto più delicato è quello dei criteri di valutazione. È chiaro che se vengono conferiti beni che hanno un prezzo di mercato la valutazione può essere abbastanza semplice. Se invece oggetto del conferimento è, ad esempio, l'azienda, la questione diventa molto più complessa. Vi sono varie teorie. In genere si ricorre a valutazioni miste, reddituali e patrimoniali. Bisogna tener conto del valore patrimoniale di un'impresa, ma è anche importante accertare quale Stato e quale ora il reddito, perché se si tratta di un'azienda in perdita, la valutazione può anche essere negativa. Problemi analoghi si pongono con riguardo all'altra categoria di beni e con maggiore frequenza e oggetto di conferimenti in natura: i pacchetti azionari. È perciò importante che i criteri di valutazione siano indicati espressamente.

Due rilevanti novità rispetto alla precedente disciplina meritano di essere segnalate la prima è che al perito non si richiede più di dichiarare il valore attribuito ai singoli beni ma solo di attestare che il valore dei beni è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale. La seconda novità è che il perito non deve accertare la corrispondenza tra il valore dei beni e il valore delle azioni emesse a fronte del conferimento. La novità si collega ad una novità più generale. Il legislatore nel 2003 ha reso disponibile da parte dei soci il legame tra valore del conferimento al valore nominale delle azioni emesse a fronte del conferimento stesso. Ciò che resta inderogabile è solo la corrispondenza tra il valore complessivo dei conferimenti e il valore complessivo delle azioni

emesse. Quindi se il capitale è 100, niente impedisce ai soci di stabilire che chi conferisce 30 avrà azioni di valore nominale pari a 60, alla sola condizione che chi conferisce gli altri 70 si accontenti di avere azioni soltanto per 40.

LA REVISIONE DELLA STIMA

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione e se sussistono fondati motivi devono procedere alla sua revisione.

Obbligatorio e quindi l'esame della stima, mentre al rinnovo della valutazione si dovrà procedere solo in presenza di fondati motivi. *Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.*

In base all'ultimo comma del 2343, *se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società.*

Qui si suppone che la stima dell'esperto sia stata rifatta, e porti a valori difforni da quelli contenuti nella prima stima. Supponiamo che i beni siano stati valutati i 1000, si fa la revisione della stima, si scopre che non valevano 1000 ma 1100. In questo caso non succede nulla (il testo della legge parla chiaramente di valore inferiore di oltre 1/5). Se si scopre i beni valgono non 1000 ma 750 vi sono varie possibilità. La prima ipotesi è che il socio conferisca la differenza in danaro (il socio può versare i 250 in danaro, ma non può conferire un altro a 250, perché altrimenti la procedura di valutazioni successive potrebbe continuare come le scatole sì). Può anche non volere (o potere) conferire altro danaro, e allora si aprono due alternative. Una è che il capitale sociale venga ridotto in corrispondenza. Supponiamo che la società avesse un capitale di 2000, rappresentato per Miller al conferimento di questo sorso che ha conferito il bene in natura, e per 1000 ha conferimenti di altri soci. Se si scopre che il bene è male solo 750 e il socio non ha i soldi o non vuole integrare il suo conferimento, si annullano azioni per 250, con la conseguenza che egli resterà socio per 750 gli altri soci per 1000. È prevista però un'altra possibilità, in base alla quale il socio conferente può recedere dalla società, ossia può dire: io vi avevo conferito un bene che per me vale 1000 e a questo valore intendeva effettuare la mia partecipazione. Poiché voi invece me lo valutate solo 750, io esco dalla società. Il legislatore riconosce che la quota di capitale sociale detenuta socio e per lui talmente importante che se questa quota si trova ad essere ridotta e gli può non avere più interesse a rimanere nella società. Per i conferimenti di crediti e di beni in natura è dettata infine un'altra regola particolare: le azioni corrispondenti a tali beni devono essere liberati al momento della sottoscrizione (2342).

Per evitare e allusioni alla disciplina dei conferimenti in natura è stata introdotta una norma, la 2343-disse, in base alla quale *“l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.”* Viene così assicurata, anzitutto, l'adeguata informazione di tutti i soci. I commi successivi prevedono l'obbligo per l'alienante di prestare una relazione giurata di stima del valore dei beni e dei crediti simile a quella che deve essere presentata in caso di conferimenti in natura. L'ultimo comma esclude una tale disciplina agli acquisti effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società e quelli che avvengono in borsa. Stranamente dalle discipline riguarda soltanto l'ipotesi di acquisti avvenuti entro due anni dall'iscrizione.

LE PRESTAZIONI ACCESSORIE

Il 2345 prevede la possibilità *che l'atto costitutivo imponga ai soci l'obbligo di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.*

Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.

Con lo strumento delle prestazioni accessorie e la società potrà garantirsi la disponibilità di quelle prestazioni del socio che come si è visto non possono formare oggetto di conferimento. A produrvi alla natura del rapporto che si instaura: si discute se esso configura il rapporto collegato, ma autonomo rispetto quello sociale, ossia interno quest'ultimo. Se è vero che una delibera assembleare assunta maggioranza può modificare il contenuto delle prestazioni accessorie, e anche senza il consenso del socio obbligato, l'esistenza di un autonomo contratto di scambio appare difficilmente configurabile.

IL SOCIO MOROSO

Gli amministratori possono richiedere ai soci il versamento delle quote in qualsiasi momento. *Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.*

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto. In caso di trasferimento di azioni non ha liberate l'acquirente è responsabile in solido con l'alienante per investimenti ancora dovuti (decorsi tre anni al trasferimento, l'alienante, la cui responsabilità è comunque sussidiaria rispetto a quella del possessore, sarà liberato).